



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato Istruttore, dott.ssa Marinella Colucci,

VISTO il provvedimento di revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute al 31/12/2017 adottato, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/2016, dal **Comune di Barbariga (BS)** con delibera C.C. n. 45 del 21/12/2018;

VISTO il provvedimento di revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute al 31/12/2018 adottato, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/2016, dal **Comune di Barbariga (BS)** con delibera C.C. n. 49 del 19/12/2019;

VISTA la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

RILEVATO

che, ai sensi dell'art. 20, comma 1 primo periodo, cit., «...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro realizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.»;

che, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 20, «I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4»;

CONSIDERATO

che, con riferimento alla società Cogeme S.p.A. (unica partecipazione posseduta dall'Ente, nella misura dello 0,009%), l'Ente ha dichiarato " ...Sussistono tutti i requisiti necessari affinché il Comune possa mantenere la propria partecipazione in Cogeme spa";



CORTE DEI CONTI

- che, allo stato degli atti, le partecipazioni dirette possedute non sembrano ricadere in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016;

P.Q.M

si dispone, allo stato degli atti, l'archiviazione, raccomandando all'Ente di monitorare la partecipazione posseduta, assicurando il rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 175/2016, nonché dell'art. 11, comma 6, lett. j) d.lgs. n. 118/2011 e avendo cura, già in occasione della prossima approvazione del rendiconto 2019, che la nota informativa allegata al rendiconto risulti corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo.

Resta salva ogni successiva verifica, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, nonché in occasione dei controlli sulla gestione finanziaria dell'ente locale ai sensi degli artt. 147 quinquies, comma 3, e 148 bis, comma 2, TUEL.

Il Magistrato Istruttore
dott.ssa *Marinella Colucci*

MC/is



CORTE DEI CONTI